

Avv. FRANCESCO LEONE
CARITÀ DI VILLORBA (TV) - VIA DELLA LIBERTÀ N.
TEL. 0422.263944 - 0422.910833
Email: studiolegaleleone@yahoo.it
C.F.: LNE FNC 74H18 L407S
PEC francescoleone@pec.ordineavvocatifreviso.it

AVVOCATO
ALESSANDRO SARTORE CALECA
Viale Verdi, 23 - 31100 TREVISO
Tel. e Fax 0422.1990321
E-mail: sartprecaleca@hotmail.it

MANDATO:
DELEGO L'AVVOCATO
ALESSANDRO SARTORE CALECA
DI TREVISO VIALE VERDI N. 23
A. AVV. FRANCESCO LEONE, con Studio in
Villorba (TV) - via della libertà n. 1
ELEGGENDO DOMICILIO PRESSO
AVV. ALESSANDRO SARTORE CALECA
con Studio in Treviso, viale Verdi n. 23...

TRIBUNALE DI TREVISO

SEZIONE LAVORO

RICORSO PER PROVVEDIMENTO D'URGENZA

EX ART. 700 C.P.C.

Con contestuale istanza ex art. 151 c.p.c.

Le ricorrenti:

1. La sig.ra PAOLA DONADI

di diploma di maturità magistrale conseguito nell'A.A. 1987/1988 (doc. 1),
2. La sig.ra RITA CAUSIN

diploma di maturità magistrale conseguito nell'A.A. 1981/1982 (doc. 2),
3. La sig.ra MARISTELLA TOSATO

20, docente in possesso di diploma di maturità magistrale conseguito nell'A.A. 1979/1980 (doc. 3),
4. La sig.ra MARTINA BOSCAIN

docente in possesso di diploma di maturità magistrale conseguito nell'A.A. 1991/1992 (doc. 4)

Tutte rappresentate e difese dagli Avv.ti Alessandro Sartore Caleca (C.F.:
e Francesco Leone (C.F.:

Treviso, con domicilio eletto, ai fini del presente procedimento, presso lo Studio dell'avv.
Alessandro Sartore Caleca, sito in Treviso, viale Verdi n. 23, (fax Avv. Alessandro
Sartore Caleca: 0422/1990321; PEC Avv. Alessandro Sartore Caleca:

AVVOCATURA STATO
VENEZIA
A 18. GIU. 2015
C Avv. Deposito in

29 MAG. 2015

A RAPPRESENTARMI E
DIFENDERMI, IN OGNI SEDE
RITENUTA OPPORTUNA,
COMPRESI CORTE DEI CONTI,
TAR E ALTRI GIUDICI, IN OGNI
STATO, GRADO E FASE DEL
PROCEDIMENTO, ANCHE
D'APPELLO, COME NEL
PROCESSO DI ESECUZIONE ED
EVENTUALI OPPOSIZIONI,
CONFERENDO OGNI FACOLTÀ DI
LEGGE COMPRESA QUELLE DI
INCASSARE SOMME,
TRANSIGERE, CONCILIARE,
RINUNCIARE AGLI ATTI DEL
GIUDIZIO ED ACCETTARNE LA
RINUNCIA, CHIAMARE TERZI IN
CAUSA, PROPORRE DOMANDE
RICONVENZIONALI E
RINUNZIARVI, PROPORRE
IMPUGNAZIONI E QUERELA DI
FALSO, DEFERIRE E RIFERIRE IL
GIURAMENTO, COMPARIRE
ALL'UDIENZA PREVISTA
DALL'ART. 183 C.P.C. E A
QUELLA DI CUI ALL'ART. 420
C.P.C. PER RENDERSI
L'INTERROGATORIO LIBERO E
CONCILIARE LA LITE, CHIEDERE
CHE IL GIUDICE PRONUNCI
SECONDO EQUITÀ, ELEGGERE
DOMICILIO, NOMINARE,
SOSTITUIRE A SÉ E REVOCARE
ALTRI PROCURATORI MUNITI
DEGLI STESSI POTERI QUI
ATTRIBUITI.
DICHIARO DI ESSERE STATO
INFORMATO AI SENSI DELL'ART.
4, 3° COMMA, DEL D.LGS. N.
28/2010 DELLA POSSIBILITÀ DI
RICORRERE AL PROCEDIMENTO
DI MEDIAZIONE IVI PREVISTO E DEI
BENEFICI FISCALI DI CUI AGLI
ARTT. 17 E 20 DEL MEDESIMO
DECRETO
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI
D. LGS. N. 196/2003,
DICHIARO INOLTRE DI ESSERE
EDOTTO DEL FATTO CHE I DATI
PERSONALI RICHIESTI
DIRETTAMENTE OVVERO
RACCOLTI PRESSO TERZI
VERRANNO UTILIZZATI AI SOLI
FINI DEL PRESENTE INCARICO E
PRESTO IL MIO CONSENSO AL
LORO TRATTAMENTO; PRENDO
ALTRESÌ ATTO CHE IL
TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI AVVERRÀ MEDIANTE
STRUMENTI MANUALI,
INFORMATICI E CON LOGICHE
STRETTAMENTE CORRELATE
ALLE FINALITÀ DEL PRESENTE
INCARICO.

Dovoli Dodo

E' AUTENTICA

[Signature]

alessandrosartorecaleca@pec.ordineavvocatitreviso.it; fax Avv. Francesco Leone:
0422.910833; PEC Avv. Francesco Leone: francescoleone@pec.ordineavvocatitreviso.it),

giusta mandati a margine ed in calce al presente atto,

premesse

1. Che le ricorrenti sono in possesso del diploma di maturità magistrale conseguito prima dell'A.A. 2000/2001 (vedasi doc.ti da 1 a 4);
2. Che la sig.ra **DONADI** ha prestato i seguenti servizi, in qualità di docente, utili ai fini giuridici e di carriera e per il punteggio delle graduatorie di circolo e di istituto e GAE:
 - doc. 5: attività presso il Centro infanzia "Casa mia" di Treviso dal 12.5.2009 al 10.07.2009;
 - doc. 6: attività presso Scuola Materna "San Pio X" di Treviso dal 01.09.2009 al 31.08.2010;
 - doc. 7: attività presso Scuola per l'infanzia "Provera" di Treviso dal 20.09.2010 al 30.06.2011;
 - doc. 8: attività presso Asilo infantile "Vittoria" di Roncade (TV) dal 01.02.2012 al 29.06.2012;
 - doc. 9: attività presso Scuola dell'infanzia "San Giuseppe" di Casale sul Sile (TV) dal 3.9.2012 al 27.6.2014;
 - doc. 10: attività presso Scuola dell'infanzia "San Giuseppe" di Casale sul Sile (TV) dal 01.09.2014 al 30.06.2015.
3. Che la sig.ra Donadi, oltre al diploma di maturità magistrale, ha conseguito un diploma di maturità professionale per assistente per comunità infantili nell'A.A. 1991/1992 (doc. 13);
4. Che la sig.ra **CAUSIN** ha prestato i seguenti servizi, in qualità di docente, utili ai fini giuridici e di carriera e per il punteggio delle graduatorie di circolo e di istituto e GAE:
 - doc. 14: attività presso Scuola dell'infanzia "Nobile Morosini" di Roncade (TV) dal 10.09.2007 al 30.06.2008;

- doc. 15: attività presso Scuola dell'infanzia "San Giuseppe" di Casale sul Sile (TV) dal 01.09.2008 al 30.06.2009;
- doc. 16: attività presso Scuola Materna "San Giuseppe" di Casale Sul Sile (TV) dal 01.09.2009 in poi;
- 5. Che la signora **TOSATO** ha prestato, in qualità di docente, i seguenti servizi utili ai fini giuridici e di carriera e per il punteggio delle graduatorie di circolo e di istituto e GAE:
 - doc. 17: certificati di servizio e contratti di lavoro A.A. 2007/2008;
 - doc. 18: certificati di servizio e contratti di lavoro A.A. 2008/2009;
 - doc. 19: contratti di lavoro A.A. 2009/2010;
 - doc. 19 bis: attività presso la Scuola dell'infanzia "San Giuseppe" di Casale sul Sile (TV) dal 2.11.2009 in poi;
- 6. Che la signora **BOSCAIN** ha prestato, in qualità di docente, i seguenti servizi utili ai fini giuridici e di carriera e per il punteggio delle graduatorie di circolo e di istituto e GAE:
 - Doc. 20: certificato di servizio A.A. 2002/2003 (dal 4.11.2002 al 30.6.2003) e 2003/2004 (dal 08.09.2003 al 30.06.2004), rilasciato da Scuola materna "Madonna del Carmine" di Meolo (VE);
 - Doc. 21: attività presso Scuola Materna Monumento ai caduti di Breda di Piave (TV) dal 01.09.2004 al 30.6.2005;
 - Doc. 22: certificato di servizio A.A. 2005/2006 (dal 19.9.2005 al 30.06.2006) rilasciato da Scuola materna "Nobile Morosini" di Roncade (TV);
 - Doc. 23: dichiarazione annuale di servizio Scuola materna "Nobile Morosini" di Roncade (TV) A.A. 2006/2007 (dal 9.10.2006 al 30.06.2007);
 - Doc. 24: dichiarazione annuale di servizio Scuola materna "Nobile Morosini" di Roncade (TV) A.A. 2007/2008 (dal 10.09.2007 al 30.06.2008);
 - Doc. 25: dichiarazione annuale di servizio Scuola dell'infanzia "Mons. Longhin" di San Biagio di Callalta (TV) A.A. 2008/2009 (dal 01.09.2008 al 28.02.2009);

- Doc. 26: attività presso Scuola Materna di Noventa di Piave (VE) dal 7.6.2010 al 27.6.2010;
- Doc. 27, 27 bis, 27 ter: attività presso Scuola dell'infanzia "San Giuseppe" di Casale sul Sile (TV) dal 01.09.2010 ad oggi;
7. Che la sig.ra Boscain, oltre al diploma di maturità magistrale, ha svolto il corso per operatore socio assistenziale per l'infanzia, come da attestato di studio del 08.01.1997 che si dimette (doc. 28);
8. Che le ricorrenti tutte, in data 28.05.2015, hanno inviato al Ministero dell'Università e della Ricerca nonché all'Ufficio Scolastico Provinciale di Treviso un atto di diffida ad adempiere all'inserimento nella graduatoria ad esaurimento 2014/2017 (doc. 29);
9. che le ricorrenti hanno interesse ad ottenere l'inserimento nelle G.A.E. in terza fascia della Provincia di Treviso, al fine di ottenere sia contratti a tempo determinato (attribuzione di supplenze fino al 31 agosto od al 30 giugno) che - soprattutto - contratti a tempo indeterminato (*alias* immissione in ruolo) nella Pubblica Amministrazione;
10. che, poiché le reiterate richieste di inserimento sono rimaste inevase, le deducenti sono costrette a ricorrere alla Giustizia riparatrice del Tribunale adito.

* * * * *

Tanto premesso, le ricorrenti sig.ra PAOLA DONADI

sig.ra RITA CAUSIN (sig.ra MARISTELLA TOSATO

sig.ra MARTINA BOSCAIN

), come sopra rappresentate, difese e domiciliate, espongono le seguenti motivazioni a supporto del presente ricorso

IN DIRITTO

I. SUL FUMUS BONIS IURIS

È opportuno, innanzitutto, evidenziare come la presente controversia rientra nella giurisdizione del Giudice Ordinario in quanto " *In tema di graduatorie permanenti del personale della scuola, con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ai sensi del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e*

successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), di fronte alle quali sono configurabili diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione, e non potendo configurarsi l'inerenza a procedure concorsuali - per le quali l'art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, mantiene la giurisdizione del giudice amministrativo -, in quanto trattasi, piuttosto, dell'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili."¹.

Del resto anche il Consiglio di Stato ha chiarito che "In presenza di graduatorie permanenti ad esaurimento, non viene in rilievo una procedura concorsuale in quanto si tratta di inserimento in graduatoria di coloro che sono in possesso di determinati requisiti, anche sulla base della pregressa partecipazione a concorsi, in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendono via via disponibili, con la conseguenza che è esclusa comunque ogni tipologia di attività autoritativa sulla base di valutazioni discrezionali"². In altri termini La giurisdizione del giudice ordinario in materia di atti di gestione delle graduatorie ad esaurimento degli insegnanti si estende non solo allo scorrimento ma anche all'inserimento per la prima volta nell'ambito delle stesse; invero, la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, nella materia de qua, è riferibile all'accertamento di un diritto soggettivo alla corretta valutazione dei presupposti in fatto e in diritto che legittimano l'iscrizione ex novo in una graduatoria retta da regole predeterminate, atteso che l'attività dell'Amministrazione non assume alcun connotato di effettiva discrezionalità, in ordine alla valutazione dei titoli, e che non si è in presenza di una procedura concorsuale in senso proprio stante anche l'assenza di un atto di approvazione della graduatoria."³.

¹ Così Cass. SU. 23/07/2014, n. 16756.

² Così Consiglio di Stato sez. VI 24/11/2014, n. 5795 in *Foro Amministrativo*, 2014, 11, 2813, e in termini T.A.R. Bologna 16/02/2015, n. 166, T.A.R. Roma 17/04/2014, n. 4202, e T.A.R. Parma sez. I 15/01/2015, n. 15, per cui "Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie aventi ad oggetto le graduatorie permanenti e ad esaurimento della scuola, in considerazione della natura della situazione giuridica protetta e dell'attività esercitata dall'Amministrazione, nonché per l'assenza di una procedura concorsuale in senso stretto (nella fattispecie, la ricorrente impugnava le graduatorie provinciali ad esaurimento del personale docente, relative alla scuola primaria, anche per l'insegnamento della lingua inglese, sia a tempo indeterminato che determinato, formulando istanza cautelare finalizzata ad ottenere l'inserimento nelle predette graduatorie")

³ Così Consiglio di Stato sez. II 03/03/2014, n. 78, in *Foro Amministrativo* 2014, 3, 835.

Sempre in via preliminare si ritiene utile esporre le forme di reclutamento del personale docente nella scuola, trattando delle graduatorie ad esaurimento (così dette GAE) e delle graduatorie di circolo e di istituto.

Altrettanto opportuno è specificare che solo lo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento consente al docente di aspirare ad un posto a tempo indeterminato, mentre lo scorrimento delle graduatorie di circolo e di istituto consente di ambire soltanto ad un posto a tempo determinato.

Il sistema di reclutamento dei docenti della scuola statale è un **sistema bipartito**, in cui vengono definiti due canali di accesso alle cattedre :

1. Il primo è quello del **concorso**, nella duplice forma del concorso ordinario e del concorso riservato.
2. Il secondo canale, invece, è quello dello **scorrimento delle graduatorie provinciali** degli abilitati, qualificate dall'art. 401 D.lgs. n. 297/1994 alla stregua di graduatorie permanenti e successivamente trasformati in graduatorie ad esaurimento dall'art. 1 comma 605 lett. c) Legge 27 dicembre 2006 n. 296.

Esaminiamo, più nel dettaglio, questo secondo canale.

L'art. 399 D.lgs. 16 aprile 1994 n. 297, come modificato dall'art. 1 legge n. 124/1999, stabilisce che *"L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401"*.

L'art. 401 D.lgs. 16 aprile 1994 n. 297, come modificato dall'art. 1 legge n. 124/1999, statuisce che le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, sono trasformate in graduatorie permanenti, **da utilizzare per le assunzioni in ruolo di cui all'articolo 399, comma 1.**

Le graduatorie, di natura provinciale, sono a loro volta **distinte in tre fasce.**

Le GAE., di natura provinciale, sono a loro volta distinte in tre fasce, articolate in base ai requisiti posseduti dagli insegnanti:

- la prima fascia, in cui vengono inseriti, ex art. 401 del D. Lgs n. 297/94 i docenti già inseriti nelle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli;
- la seconda fascia, in cui vengono inseriti gli aspiranti che, alla data di entrata in vigore della legge 124/1999, ossia il 25 maggio 1999, erano in possesso dei requisiti per partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli;
- la terza fascia, riservata ai docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami anche a soli fini abilitativi (come i precedenti) oppure che fossero inseriti, alla data di entrata in vigore della L. 124/1999, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo, nonché in forza della l. n. 143/04 ai docenti in possesso di titolo abilitante all'insegnamento comunque posseduto.

Le graduatorie permanenti, inizialmente, venivano integrate annualmente ed, in occasione della tornata annuale di aggiornamento, veniva concesso agli aspiranti in possesso dei prescritti requisiti di presentare domanda ai fini dell'inclusione, qualora non vi fossero già inclusi.

Quindi, ai fini dell'accesso ai concorsi per soli titoli (dette graduatorie permanenti), si accedeva **previo conseguimento del titolo abilitante** conquistato a seguito del superamento di una qualunque procedura concorsuale, ordinaria, riservata oppure al termine di uno specifico percorso di studi universitari od accademici .

L'art. 1 co. 1 *bis* Legge n. 143/2004 – di conversione del D.L. 07.04.2004 n. 97 - prevede che *“Dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del Testo Unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi”*.

Tuttavia, la citata disposizione prevede che *"A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione"*.

A partire dall'A.S. 2005/2006, l'aggiornamento delle graduatorie, inizialmente effettuato con cadenza annuale, viene effettuato **con cadenza biennale**, così come previsto dall'art. 1 co. 4 D.L. n. 97/2004.

Tale cadenza biennale è sopravvissuta alla trasformazione delle graduatorie permanenti in **graduatorie ad esaurimento**, per effetto dell'art. 1, comma 605, della l. 296/2006, il quale ha **escluso di norma la possibilità di inserimenti di nuovi abilitati**, pur facendo espressamente salvo l'inserimento dei **"docenti già in possesso di abilitazione"** o dei docenti inseriti in applicazione di norme speciali⁴.

L'aggiornamento delle graduatorie, infatti, avviene **previa emanazione di appositi provvedimenti emanati dal Ministero dell'istruzione** (vale a dire D.M.), che indicano i requisiti da possedere per il nuovo inserimento e le tabelle con i punteggi da assegnare agli aspiranti.

Nel caso di specie, il **Decreto Ministeriale n. 235 del 01.04.2014**, recante disposizioni per l'aggiornamento delle graduatorie per il triennio 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, **non consentiva** ai docenti titolari del diploma magistrale, conseguito entro l'a.s. 2001/2002, **di presentare domanda di inserimento nelle GAE** (doc. 30).

Il **Consiglio di Stato**, con la cit. sent. n. 1973 del 16/04/2015, ha peraltro annullato il **decreto ministeriale n. 235/2014** in quanto *"i criteri fissati dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle*

⁴ Per es. per i docenti che alla data del 1 gennaio 2007 fossero già in possesso di abilitazione ovvero, con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, di quelli che stessero frequentando i corsi abilitanti SSIS (scuole di specializzazione all'insegnamento secondario), o i corsi abilitanti COBASLID (corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico), ovvero ancora il corso di laurea della facoltà di Scienza della Formazione Primaria o i corsi di Didattica della Musica presso i Conservatori di Musica, ovvero, ancora, le categorie previste dall'art. 5 bis d.l. 1 settembre 2008 n. 137, inserito dalla legge di conversione 30 ottobre 2008 n. 169.

graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati", conseguente possibilità di tutti i docenti in possesso del diploma magistrale conseguito con il vecchio ordinamento di ottenere l'inserimento nelle GAE. (doc. 31).

La trasformazione in graduatorie ad esaurimento è entrata in vigore dal 1° gennaio 2007 ed avrebbe dovuto portare ad un graduale assorbimento del fenomeno del precariato anche per il tramite della *"definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, da verificare annualmente, d'intesa con il ministero dell'economia e delle finanze e con la presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, circa la concreta fattibilità dello stesso, per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente"* (art. 1 co. 605 Legge 27 dicembre 2006 n. 296).

L'intenzione del legislatore, dunque, era quella di impedire il costante accrescimento del numero degli aspiranti che, di un anno in anno, entravano nelle graduatorie permanenti e, al tempo stesso, era diretta a dare una risposta alle legittime aspirazioni del precariato storico attraverso un piano di assunzioni volta a ridurre sensibilmente il numero.

Con detto provvedimento si è posto un termine ultimo (anno 2007) per l'ingresso nelle graduatorie, consentendo per il futuro la possibilità di disporre gli accertamenti biennali, esulando dalla norma qualsiasi intento di prefigurare l'esclusione dalle medesime, per chi già abbia un titolo abilitante conseguito prima del 2007.

Una volta esaurita la fase provinciale, vale a dire lo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento provinciali (che termina il 31 dicembre di ogni anno o, comunque, all'atto dell'esaurimento delle graduatorie provinciali), la legge prevede che i supplenti vengano attinti dall'elenco di cui all'art. 5 del decreto n. 131/2007.

Trattasi delle cosiddette graduatorie di circolo e di istituto.

È bene precisare che l'esaurimento delle GAE si verifica quando l'Amministrazione, all'atto dello scorrimento della stessa fino all'ultimo aspirante, non riesca a coprire tutte le cattedre disponibili con altrettante supplenze.

Le cattedre che residuano al termine di tale operazione di tale scorrimento vengono destinate all'assunzione di aspiranti individuati tramite lo scorrimento delle graduatorie di circolo o di istituto, indipendentemente il decorso del termine del 31 dicembre.

Le graduatorie di circolo e di istituto vengono costituite dal dirigente scolastico sulla base delle domande prodotte dagli aspiranti.

Per ogni insegnamento e tipologia di posto vengono costituite appositi elenchi.

I titoli di studio e di abilitazione per l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto sono quelli stabiliti dalla vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo.

In buona sostanza, dunque, si tratta degli stessi titoli previsti per l'accesso ai concorsi.

Per ciascun posto di insegnamento viene costituita una graduatoria distinta in tre fasce, da utilizzare nell'ordine, composte come segue:

- La prima fascia comprende gli aspiranti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento per il medesimo posto o classi di concorso cui è riferita la graduatorie di circolo o di istituto. Tale fascia viene costituita, dunque, includendovi gli aspiranti che abbiano presentato istanza per essere compresi nelle graduatorie dell'istituzione scolastica, essendo, però, già inclusi nelle graduatorie provinciali.
- La seconda fascia comprende gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatorie ad esaurimento forniti di specifica abilitazione o di specifica idoneità concorso, cui è riferita la graduatorie di circolo e di istituto. Si tratta in questo caso di aspiranti docenti che, pur essendo provvisti di abilitazione, non siano in grado di vantare l'inclusione anche nelle graduatorie provinciali.
- La terza fascia, infine, comprende gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto, ma sprovvisti di abilitazione all'insegnamento.

Gli aspiranti della prima fascia sono inclusi secondo le graduatorie derivanti dall'automatica trasposizione dell'ordine di scaglione, di punteggio e di precedenza con cui figurano nella corrispondente graduatorie ad esaurimento.

Conseguentemente, la posizione giuridica dell'aspirante di prima fascia non sarà oggetto di alcuna valutazione da parte dell'amministrazione procedente, la quale, infatti, si limiterà a riconoscere quanto già valutato dall'ufficio scolastico provinciale all'atto della compilazione della corrispondente graduatorie provinciale ad esaurimento⁵.

Pertanto, coloro che sono inseriti nella graduatorie di circolo o di istituto non possono ambire ad assunzioni a tempo indeterminato, ma semplicemente a supplenze, quindi a contratti a tempo determinato.

Chiarite, quindi, le forme di reclutamento del personale occorre trattare nello specifico del diploma magistrale conseguito entro l'A.A. 2000/2001, quale requisito per l'inserimento nella terza fascia delle GAE.

Come già ricordato l'art. 1, comma 605, della l. 296/2006 nel trasformare le graduatorie permanenti in esaurimento ha consentito l'inserimento nella III fascia GAE. dei "*docenti già in possesso di abilitazione*", precludendo quindi il nuovo inserimento solo ai docenti che si fossero abilitati dopo la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento.

Le attuali ricorrenti avevano quindi diritto ad essere inserite nella terza fascia in quanto hanno conseguito il titolo abilitante prima della creazione delle GAE in quanto hanno conseguito il diploma magistrale entro l'A.S. 2001/2002 quanto la legge considerava tale titolo come abilitante per l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie permanenti.

Come noto l'art. 194, co. 1, del D.lgs. n. 297/94 sanciva che: "*Al termine del corso di studi della scuola magistrale si sostengono gli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne*". La successiva legge n. 226 del

17.10.2005 nell'abrogare tale disposizione ha sancito ha disposto, all'art. 31, co. 2, che le disposizioni abrogate "continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predetti classi".

L'art. 197, co. 1, del D.lgs. n. 297/94 ha, a sua volta, sancito "A conclusione degli studi svolti nel ginnasio-liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico nell'istituto tecnico e nell'istituto magistrale si sostiene un esame di maturità, che è esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare". Il d.PR n. 232/98, all'art. 15, co. 7, ha poi fatto salvo in via permanente l'attuale valore legale abilitante dei corsi di studio dell'Istituto magistrale iniziati entro l'a.s. 1997/1998.

Il valore abilitante del diploma risulta del resto confermato anche dal Decreto Ministeriale del 10.03.1997 n. 175, il quale nelle premesse, ribadisce che "Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, approvato col decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 e, in particolare: ... l'art. 194, comma 1, e l'art. 197, comma 1, nei quali è attribuito valore abilitante all'insegnamento nelle scuole materne ed elementari ai titoli che si conseguono al termine del corso di studi della scuola magistrale e dell'istituto magistrale", precisando, all'art. 3, co. 1, che: "In relazione alla soppressione dei corsi triennali di scuola magistrale e di quelli quadriennali ed integrativi di istituto magistrale (...) è istituita una nuova tipologia di istituto di istruzione secondaria di secondo grado (...) di durata quinquennale (...). Al termine del predetto corso di studi si consegue il diploma di maturità non avente valore abilitante all'insegnamento nella scuola elementare e non idoneo all'insegnamento nella scuola materna". Ciò è stato infine, recentemente, ribadito ai

⁵ È chiaro, quindi, che la prima fascia della grotta di circolo d'istituto risulterà suddivisa a sua volta in tre sotto fasce in ognuna di esse corrisponderà alla fascia

fini dell'emissione del concorso a cattedra, dal d.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012 (doc. 32).

Le ricorrenti, pertanto, avendo conseguito il diploma magistrale entro l'anno 2001/2002, avevano indubbiamente titolo ad essere inserite nelle GAE. Tale inserimento non è stato peraltro possibile in quanto il MIUR, nei vari DM. di integrazione/aggiornamento delle GAE, ha assimilato i **diplomati magistrali con il vecchio ordinamento**, ossia entro l'a.s. 2001/2002, ai **diplomati magistrali con il nuovo ordinamento** e quindi diplomati dopo l'a.s. 2001/2002, per i quali la normativa precisa che il titolo conseguito al termine della frequenza dei nuovi corsi di studio **non ha valore abilitante** all'insegnamento.

Il Consiglio di Stato con la sent. n. 1973, depositata il 16 aprile 2015, ha quindi definitivamente accertato che i diplomati magistrali che - come appunto le ricorrenti - hanno conseguito il diploma prima del 2001/02 hanno diritto all'inserimento nella terza fascia delle GAE., poichè *"non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale limitazione è stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali"*.

Conseguentemente, il Consiglio di Stato ha annullato il decreto ministeriale n. 235/2014 nella parte in cui non ha consentito ai docenti in possesso del titolo abilitante diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'iscrizione legatore permanenti, ora ad esaurimento.

Tale annullamento ha efficacia erga omnes in quanto *"La decisione di annullamento dell'atto amministrativo acquista efficacia erga omnes nel caso di provvedimenti a contenuto generale e inscindibile nei quali gli effetti dell'annullamento per un vizio che riguardi il provvedimento nel suo insieme, non sono circoscrivibili ai soli*

corrispondente della graduatorie ad esaurimento della quale si tratta.

ricorrenti, posto che un atto sostanzialmente e strutturalmente unitario a contenuto generale può esistere per taluni e non esistere per altri; con l'effetto, di regola, di eliminare definitivamente detto atto dal mondo giuridico, con vantaggi anche per i soggetti che, sebbene ritenuti estranei al processo, si trovano nelle stesse condizioni dei ricorrenti" ⁶.

Del resto anche il **CONSIGLIO DI STATO** ha rimarcato che "la decisione giurisdizionale di annullamento di un provvedimento amministrativo - che per i limiti soggettivi del giudicato esplica in via ordinaria effetti soltanto fra le parti in causa - acquista efficacia erga omnes ... nei casi in cui gli atti impugnati siano a contenuto generale inscindibile, ovvero a contenuto normativo, nei quali gli effetti dell'annullamento non sono circoscrivibili ai soli ricorrenti, essendosi in presenza di un atto sostanzialmente e strutturalmente unitario, il quale non può esistere per taluni e non esistere per altri" ⁷.

In conclusione, le ricorrenti, avendo conseguito il diploma magistrale entro l'anno scolastico 2000/2001, per effetto della cit. sentenza del Consiglio di Stato hanno pieno diritto ad essere inserite nelle graduatorie ad esaurimento per ambire ad un posto a tempo indeterminato.

L'annullamento dei criteri di aggiornamento/inserimento di cui al citato D.M. 235/2014 legittima pertanto le ricorrenti a richiedere l'inserimento delle stesse nelle GAE, valutando, ai fini del punteggio, tutti gli anni di insegnamento, come documentati in precedenza.

⁶ Così, *ex multis*, Tar Lazio (Sezione Terza Bis) 16/09/2014, n. 9727, e in senso conforme: Cassazione 13/03/1998, n. 2734, per cui " Il principio dell'efficacia "inter partes" del giudicato amministrativo non trova applicazione con riguardo alle pronunce di annullamento di peculiari categorie di atti amministrativi, quali quelli aventi pluralità di destinatari, contenuto inscindibile, ed affetti da vizi di validità che ne inficino il contenuto in modo indivisibile per tutti i loro destinatari. "

⁷ Così: Cons. Stato Sez. III, 20-04-2012, n. 2350, e in termini C.G.A. 23 luglio 2008 n. 693, Cons. Stato Sez. V , 17-09-2008, n. 4390, Cons. Stato, VI, 12 dicembre 2009, n. 7023, Cass., Civ., Sez. I, 22 maggio 2009 n. 11920, Cons. Stato Sez. VI, 9 marzo 2011, n. 1469, C.G.A. 7 maggio 2013, n. 1209, e Cons. Stato Sez. VI Sent. n. 5459/2013.

Il *fumus boni iuris* risulta chiaramente dall'esposizione precedente, nonché dalle pronunce del Consiglio di Stato e dai decreti di attuazione della citata sentenza adottati dai Provveditorati provinciali, i quali, all'unisono, hanno statuito a favore dell'immediato reinserimento del personale docente cancellato dalle G.A.E., come previsto dalla legge.

Le ricorrenti hanno il diritto ad essere inserite nelle graduatorie ad esaurimento, con la disapplicazione del D.M. 44/2011 (doc. 33), del D.M. 53/2012 (doc. 34), e del D.M. 235/2014, che non prevedono la possibilità di inserimento nella G.A.E. del personale docente ed educativo, diritto che dovrà essere tutelato anche in via cautelare ex art. 700 c.p.c.

2. **SUL PERICULUM IN MORA**

Risulta invero sussistere anche il secondo elemento richiesto dall'art. 700 c.p.c., cioè il *periculum in mora*.

Infatti, le ricorrenti fanno parte del personale cosiddetto precario; per esse l'inserimento nelle graduatorie permanente costituisce l'unica possibilità di accedere al mondo del lavoro con una supplenza annuale o un rapporto di lavoro definitivo.

Invero il mancato inserimento nella III fascia delle GAE **ha comportato (e comporta) l'esclusione delle ricorrenti dai piani di assunzioni in ruolo.**

Come noto la legge di stabilità 2015 ha previsto un **nuovo piano di assunzioni straordinario di oltre 100.000 docenti** che si effettuerà **nel mese di giugno-agosto 2015**. Potranno peraltro beneficiare di tale piano di assunzioni solo **i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento.**

Risulta evidente, quindi, il danno che il mancato immediato inserimento nelle GAE comporta: le ricorrenti qualora non vengano immediatamente inserite nella GAE non potranno beneficiare delle nuove assunzioni.

Non solo. Le nuove immissioni in ruolo renderà ancor più difficile per le ricorrenti ottenere delle supplenze poiché le stesse dovranno essere conferite in primis ai soggetti inseriti nelle GAE.

Le ricorrenti pertanto anche qualora non potesse ottenere l'immissione in ruolo per potere ambire a nuove supplenze devono necessariamente ottenere tale inserimento.

Le ricorrenti, pertanto, corrono il rischio di non poter ottenere l'inserimento nelle graduatorie *de quibus*, con gravi ed irreparabili ripercussioni economiche.

I tempi stretti rendono inconciliabile la procedura ordinaria con la tutela del diritto delle ricorrenti.

Infatti, agire con ricorso ordinario per ottenere il reinserimento in graduatorie ad esaurimento presuppone tempi che non sono compatibili con la prossima apertura delle procedure di immissione in ruolo e di conferimento delle supplenze per l'anno scolastico 2015/2016.

Nella successiva causa di merito, pertanto, si agirà per ottenere una sentenza che, previa conferma del provvedimento cautelare disposto anche *inaudita altera parte* per i motivi espressi in precedenza e previo accertamento del diritto delle ricorrenti al riconoscimento dell'inserimento in graduatoria, ordini alla P.A. competente di emanare gli atti necessari al definitivo inserimento, come sopra individuato, nonché all'aggiornamento del punteggio delle ricorrenti in base ai servizi prestati *medio tempore* (vale a dire dall'esclusione dalle G.A.E. fino alla futura reimmissione) al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti e *patendi* dalle ricorrenti a causa ed in conseguenza dell'esclusione dalle G.A.E.

* * * * *

Tanto premesso, le ricorrenti sig.ra PAOLA DONADI (

sig.ra RITA CAUSIN

sig.ra MARISTELLA TOSATO

), sig.ra MARTINA BOSCAIN (C.F.

... come sopra rappresentate, difese e domiciliate, con riserva di ogni azione in ordine al risarcimento dei danni subiti e *subendi*,

RICORRONO

All'Ill.mo Giudice del Tribunale di Treviso, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché

IN VIA CAUTELARE

Adottarsi, anche *inaudita altera parte*, tutti i provvedimenti necessari ed utili diretti al riconoscimento ed al reinserimento delle ricorrenti nelle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Treviso, con riferimento ai profili relativi a Scuola dell'infanzia e Scuola primaria, sia a tempo determinato che indeterminato, per le motivazioni espresse in atto, per il triennio dal 2014/2017, o, in subordine, dalla diversa data ritenuta provata o di giustizia, e aggiornando il punteggio maturato negli anni di esclusione fino all'effettiva reimmissione;

NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE

Accertata e/o dichiarata *incidenter tantum* l'illegittimità del D.M. 235/2014, essendo in contrasto con il disposto di cui all'art. 1 co. 2 *bis* D.L. n. 97/2004 e con gli artt. 3, 4 e 97 Cost., per le motivazioni esposte, nonché con la legge 241/1990;

Disapplicato il detto decreto, dichiararsi ed accertarsi il diritto delle ricorrenti ad essere inserite nelle Graduatorie ad esaurimento della Provincia di Treviso a partire dall'A.S. 2014/2017, o, in subordine, dalla diversa data ritenuta provata o di giustizia, sia per i contratti a tempo indeterminato che determinato;

Disapplicare ogni altro atto connesso, conseguente, presupposto o contenuto nel citato DD.MM., che abbia come effetto quello di non consentire il reinserimento nella graduatoria ad esaurimento della Provincia di Treviso, con il recupero di tutto il punteggio maturato negli anni di illegittima esclusione, delle ricorrenti che, in occasione degli aggiornamenti non avevano prodotto la domanda di permanenza ed erano state cancellate dalla graduatoria e, in particolar modo, nelle graduatorie ad esaurimento, così come aggiornate ai sensi degli atti impugnati;

Accertare l'illegittimità e conseguentemente disapplicare le graduatorie ad esaurimento bandite per il triennio 2014/2017, così come formate nell'ambito della Provincia di Treviso senza contemplare le ricorrenti;

Per l'effetto, condannare la P.A. resistente ad inserire immediatamente, con riferimento al triennio 2014/2017 od all'atto del successivo aggiornamento delle G.A.E. della Provincia di Treviso, le ricorrenti sia per i contratti a tempo determinato che indeterminato, ciascuna in base al proprio profilo come indicato in atti,

assegnando alle ricorrenti il punteggio aggiornato fino alla data dell'effettivo reinserimento per effetto dei titoli culturali e di servizio conseguiti;

Voglia, altresì, condannare la P.A. resistente, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale sofferto dalla ricorrente a causa dell'illegittima esclusione.

IN OGNI CASO

Spese di lite completamente rifeuse, da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori che se ne dichiarano anticipatari.

IN ISTRUTTORIA

Si chiede prova per testi sui punti da 1 a 10, di cui in premessa da intendersi preceduti dalla dizione "Vero che".

Si indicano a testi:

- Legale rappresentante *pro tempore* Centro infanzia "Casa mia" di Treviso, via Verine 2/A;
- Legale rappresentante *pro tempore* Cooperativa provinciale servizi di Treviso, via Piave n. 39;
- Legale rappresentante *pro tempore* Scuola Materna "San Pio X" di Treviso, via San Pelajo 122;
- Legale rappresentante *pro tempore* Scuola per l'infanzia "Provera" di Treviso, via Redipuglia n. 23;
- Legale rappresentante *pro tempore* Asilo infantile "Vittoria" di Roncade (TV), via Selvatico 8;
- Legale rappresentante *pro tempore* Scuola dell'infanzia "San Giuseppe" di Casale sul Sile (TV) Piazza all'armi dei Carabinieri 9;
- Legale rappresentante *pro tempore* Scuola dell'infanzia "Nobile Morosini" di Roncade (TV), via Paris Bordone n. 5;
- Legale rappresentante *pro tempore* Istituto Comprensivo di Casier (TV), via Peschiere 16;

- Legale rappresentante *pro tempore* Direzione Didattica-D.D. Mogliano I di Mogliano (TV), Via De Gasperi 8;
- Legale rappresentante *pro tempore* D.D. II Circolo Mogliano Veneto di Mogliano (TV), Via Favretti 14;
- Legale rappresentante *pro tempore* Istituto Comprensivo Statale di Preganziol (TV), via Manzoni;
- Legale rappresentante *pro tempore* Istituto Comprensivo di Casale sul Sile (TV);
- Legale rappresentante *pro tempore* Scuola Elementare Marconi di Quinto di Treviso (TV), via Manzoni n. 4;
- Legale rappresentante *pro tempore* Istituto Comprensivo di San Biagio di Callalta (TV);
- Legale rappresentante *pro tempore* Scuola Materna Monumento ai caduti di Breda di Piave (TV), Piazza Vittorio Veneto;
- Legale rappresentante *pro tempore* Scuola dell'infanzia "Beato Mons. Longhin" di San Biagio di Callalta (TV), via Postumia Centro n. 108/A;
- Legale rappresentante *pro tempore* Scuola materna di Noventa di Piave (VE).

Si offrono in comunicazione, tramite produzione, le copie dei seguenti documenti, con riserva di depositare gli originali a semplice richiesta:

- 1) diploma di maturità magistrale sig.ra Paola Donadi conseguito nell'A.A. 1987/1988;
- 2) diploma di maturità magistrale sig.ra Rita Causin conseguito nell'A.A. 1981/1982;
- 3) diploma di maturità magistrale sig.ra Maristella Tosato conseguito nell'A.A. 1979/1980 e frequenza anno integrativo A.A. 1981/1982 (3 bis);
- 4) diploma di maturità magistrale sig.ra Martina Boscain conseguito nell'A.A. 1991/1992;
- 5) Contratto di lavoro a tempo determinato signora Paola Donadi presso Centro Infanzia Casa Mia di Treviso, via Verine n. 2/A, datato 11.5.2009;

- 6) Contratto di lavoro a tempo determinato signora Paola Donadi presso Scuola Materna San Pio X di Treviso, via S. Pelajo n. 122, datato 1.9.2009;
- 7) Contratto di lavoro a tempo determinato signora Paola Donadi presso Scuola dell'Infanzia Provera di Treviso, via Redipuglia n. 23, datato 20.09.2010;
- 8) Contratto di lavoro a tempo determinato signora Paola Donadi presso Asilo Infantile Vittoria di Roncade (TV), via Selvatico n. 8, datato 1.2.2012;
- 9) Contratto di lavoro a tempo determinato signora Paola Donadi presso Scuola dell'Infanzia San Giuseppe di Casale sul Sile (TV), Piazza all'armi dei Carabinieri n. 9, datato 03.09.2012 e relativa proroga 13.2.2014;
- 10) Contratto di lavoro a tempo determinato signora Paola Donadi presso Scuola dell'Infanzia San Giuseppe di Casale sul Sile (TV), Piazza all'armi dei Carabinieri n. 9, datato 1.9.2014;
- 11) Modello B graduatorie di circolo e di istituto signora Paola Donadi;
- 12) Modello A1 graduatorie di circolo e di istituto signora Paola Donadi;
- 13) Diploma di maturità professionale per assistente per comunità infantili signora Donadi Paola conseguito nell'A.A. 1991/1992;
- 14) Stato di servizio signora Rita Causin A.A. 2007/2008, datato 10.07.2008;
- 15) Contratto di assunzione a tempo determinato signora Rita Causin presso Scuola materna San Giuseppe di Casale sul Sile (TV), Piazza all'armi dei Carabinieri n. 9, datato 1.9.2008;
- 16) Comunicazione Scuola materna San Giuseppe di Casale sul Sile di trasformazione del contratto della signora Rita Causin da tempo determinato a tempo indeterminato, datata 18.8.2010;
- 17) Certificati di servizio e contratti di lavoro sig.ra Tosato Maristella A.A. 2007/2008;
- 18) Certificati di servizio e contratti di lavoro sig.ra Tosato Maristella A.A. 2008/2009;
- 19) Contratti di lavoro sig.ra Tosato Maristella A.A. 2009/2010;

- 19 Bis) Contratti di lavoro signora Tosato Maristella presso Scuola dell'Infanzia San Giuseppe di Casale sul Sile dal 2.11.2009 in poi, sino alla comunicazione di trasformazione in contratto a tempo indeterminato del 28.5.2012;
- 20) Certificato di servizio signora Martina Boscain A.A. 2002/2003-2003/2004 datato 13.12.2005;
- 21) Contratto di lavoro stipulato dalla signora Martina Boscain con la Scuola materna monumento ai caduti di Breda di Piave in data 1.9.2004;
- 22) Certificato di servizio signora Martina Boscain A.A. 2005/2006 datato 30.6.2006;
- 23) Dichiarazione annuale di servizio signora Martina Boscain A.A. 2006/2007 del 30.06.2007;
- 24) Dichiarazione annuale di servizio signora Martina Boscain A.A. 2007/2008;
- 25) Dichiarazione annuale di servizio signora Martina Boscain A.A. 2008/2009;
- 26) Contratto signora Martina Boscain presso Scuola Materna di Noventa di Piave datato 7.6.2010;
- 27) Contratto stipulato dalla signora Martina Boscain con la Scuola per l'infanzia San Giuseppe di Casale sul Sile datato 1.9.2010;
- 27bis) proroga contratto a tempo determinato signora Boscain Martina datato 20.7.2011;
- 27ter) trasformazione di contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato signora Martina Boscain datato 23.4.2012;
- 28) Attestato di studio signora Martina Boscain dell'8.1.1997;
- 29) Atto di diffida ad adempiere all'inserimento nella graduatoria ad esaurimento 2014/2017;
- 30) Decreto Ministeriale n. 235 del 01.04.2014;
- 31) Sentenza Consiglio di Stato n. 1973/2015;
- 32) Decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 82 del 24.9.2012;
- 33) Decreto Ministeriale n. 44 del 12.05.2011;

34) Decreto Ministeriale n. 53 del 14.06.2012;

35) Contratto collettivo nazionale comparto scuola 2006/2009 (stralcio);

36) CCNL AGIDAE 2010/2012.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 D.P.R. n. 115 del 30/05/2002, e successive
modificazioni, si dichiara che la presente causa è di valore indeterminato ed è dovuto il
contributo unificato di € 259.00.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 133, 134, 176 e 183 VI co. c.p.c., si dichiara di
voler ricevere eventuali comunicazioni e/o notificazioni presso l'Avv. Alessandro Sartore
Caleca al numero di fax 0422/1990321 o indirizzo pec e-mail:
alessandrosartorecaleca@pec.ordineavvocattreviso.it.

Treviso, 28 maggio 2015

Con osservanza.

Avv. Francesco Leone

Avv. Alessandro Sartore Caleca

IL PROCEDIMENTO R.G. 985/15

ASSEGNATO PER TABELLAZIONE

AL GIUDICE DOTT. POIRE'

TREVISO, 29 MAG. 2015

IL CANCELLIERE
IL CANCELLIERE

GIULIA MARIA

Benocellace

Io sottoscritta RITA CAUSIN

dipendente MIUR con qualifica professionale

di docente diploma di maturità magistrale, nomino quale miei difensori e procuratori speciali in ogni fase e grado del procedimento da instaurarsi avanti il tribunale di Treviso Sezione lavoro per l'inserimento nelle GAE, anche nelle fasi dell'esecuzione, opposizione, incidentale, cautelare, ed in sede di gravame, congiuntamente e disgiuntamente, l'Avv. Alessandro Sartore Caleca e l' Avv. Francesco Leone del Foro di Treviso, conferendo loro ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicili, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, ed assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato dei suddetti legali. Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Alessandro Sartore Caleca sito in Treviso, viale Verdi n. 23. Dichiaro di essere stata informata, ai sensi dell'art. 4, co. 3, D. Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperienza del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Dichiaro di essere stata informata, ai sensi dell'art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge. Dichiaro di essere stata resa edotta circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico. Dichiaro, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., di essere stata informata che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento. La presente procura alle liti è da intendersi apposta, comunque, in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013.

Treviso, 23.05.2015

RITA CAUSIN



La firma è autentica.

Io sottoscritta MARISTELLA TOSATO

dipendente MIUR con qualifica

professionale di docente diploma di maturità magistrale, nomino quale miei difensori e procuratori speciali in ogni fase e grado del procedimento da instaurarsi avanti il tribunale di Treviso Sezione lavoro per l'inserimento nelle GAE, anche nelle fasi dell'esecuzione, opposizione, incidentale, cautelare, ed in sede di gravame, congiuntamente e disgiuntamente, l'Avv. Alessandro Sartore Caleca e l' Avv. Francesco Leone del Foro di Treviso, conferendo loro ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicili, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, ed assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato dei suddetti legali. Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Alessandro Sartore Caleca sito in Treviso, viale Verdi n. 23. Dichiaro di essere stata informata, ai sensi dell'art. 4, co. 3, D. Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Dichiaro di essere stata informata, ai sensi dell'art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge. Dichiaro di essere stata resa edotta circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico. Dichiaro, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., di essere stata informata che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento. La presente procura alle liti è da intendersi apposta, comunque, in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013.

Treviso, 23.05.2015

MARISTELLA TOSATO



La firma è autentica.




Io sottoscritta MARTINA BOSCAIN

), dipendente MIUR con qualifica

professionale di docente diploma di maturità magistrale, nomino quale miei difensori e procuratori speciali in ogni fase e grado del procedimento da instaurarsi avanti il tribunale di Treviso Sezione lavoro per l'inserimento nelle GAE, anche nelle fasi dell'esecuzione, opposizione, incidentale, cautelare, ed in sede di gravame, congiuntamente e disgiuntamente, l'Avv. Alessandro Sartore Caleca e l' Avv. Francesco Leone del Foro di Treviso, conferendo loro ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicili, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, ed assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato dei suddetti legali. Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Alessandro Sartore Caleca sito in Treviso, viale Verdi n. 23. Dichiaro di essere stata informata, ai sensi dell'art. 4, co. 3, D. Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Dichiaro di essere stata informata, ai sensi dell'art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge. Dichiaro di essere stata resa edotta circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico. Dichiaro, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., di essere stata informata che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento. La presente procura alle liti è da intendersi apposta, comunque, in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013.

Treviso, 23.05.2015

MARTINA BOSCAIN





La firma è autentica.





TRIBUNALE DI TREVISO

SEZIONE LAVORO

GIUDICE UNICO DI PRIMO GRADO

N. 985/15 R.G.

Il Giudice del Lavoro

Letto il ricorso che precede,

F I S S A

per la comparizione delle parti innanzi a sé l'udienza di discussione del 6/8/2015

ad ore 10.15, assegnando al ricorrente termine fino al 30/6/2015

per la notifica del ricorso e del decreto alla controparte.

Autorizza e invita, sin d'ora, le parti a inviare copia informatica (formato word, versione 2003 o antecedente) dei rispettivi scritti difensivi all'indirizzo di posta

elettronica della cancelleria: lavoro.tribunale.treviso@giustizia.it

Treviso, li 4/6/2015

Il Giudice del Lavoro

Il cancelliere

IL FUNZIONARIO GIUDICIALE
MICHELE MARSALA

Depositato in cancelleria il 5 GIU. 2015

IL FUNZIONARIO GIUDICIALE
MICHELE MARSALA

Fatto avviso telematico

Il _____

Copia conforme all'originale

10 GIU. 2015

IL CANCELLIERE
GIULIA MARIA

TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE LAVORO
ISTANZA EX ART. 151 C.P.C.

Le ricorrenti:

1. La sig.ra PAOLA DONADI ()
nte in possesso
di diploma di maturità magistrale conseguito nell'A.A. 1987/1988 (doc. 1),
2. La sig.ra RITA CAUSIN ()
docente in possesso di
diploma di maturità magistrale conseguito nell'A.A. 1981/1982 (doc. 2),
3. La sig.ra MARISTELLA TOSATO
Don Minzoni n.
docente in possesso di diploma di maturità magistrale conseguito nell'A.A.
1979/1980 (doc. 3),
4. La sig.ra ()
docente in possesso di diploma di maturità magistrale conseguito nell'A.A.
1991/1992 (doc. 4)

Tutte rappresentate e difese dagli Avv.ti Alessandro Sartore Caleca () e Francesco Leone (C.F.:)
() Foro di Treviso, con domicilio eletto, ai fini del presente procedimento, presso lo Studio dell'avv. Alessandro Sartore Caleca, sito in Treviso, viale Verdi n. 23, (fax Avv. Alessandro Sartore Caleca: 0422/1990321; PEC Avv. Alessandro Sartore Caleca: alessandrosartorecaleca@pec.ordineavvocatitreviso.it; fax Avv. Francesco Leone: 0422.910833; PEC Avv. Francesco Leone: francescoleone@pec.ordineavvocatitreviso.it), giusta mandati a margine ed in calce al ricorso introduttivo,

premesso



- A. Che il ricorso datato 28 maggio 2015 ha per oggetto l'accertamento del diritto delle ricorrenti all'inserimento nelle vigenti graduatorie ad esaurimento con riferimento alla scuola dell'infanzia e alla scuola primaria, per la Provincia di Treviso, valide per il triennio 2014 2017;
- B. che, ai fini dell'instaurazione del contraddittorio, il ricorso de quo deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia tutti i docenti che, in virtù dell'inserimento delle ricorrenti nelle vigenti graduatorie ad esaurimento per le suddette classi, sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dalle ricorrenti;
- C. Che i controinteressati non sono soltanto i docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, valide per il conferimento di incarichi a tempo determinato e indeterminato negli anni 2014 2017 della Provincia di Treviso, relativamente alla scuola dell'infanzia ed alla scuola primaria, nella quale le ricorrenti hanno chiesto l'inserimento;
- D. che controinteressati sono, anche, tutti i docenti che successivamente, all'atto dell'aggiornamento delle graduatorie, formulano o formuleranno domande di trasferimento per le graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo della Provincia di Treviso, con riferimento alla scuola dell'infanzia e alla scuola primaria

RILEVATO

- E. Che la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile, non soltanto in ragione dell'elevato numero dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare i docenti che, in sede di aggiornamento delle graduatorie negli anni successivi, potrebbero trasferirsi nella Provincia di Treviso, con riferimento alla scuola dell'infanzia ed alla scuola materna

CONSIDERATO

- F. Che la tradizionale notifica per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sul sito ufficiale un estratto semplice del ricorso;
- G. Che l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative sono, al riguardo, le affermazioni contenute nella decisione del Consiglio



di Stato IV Sez. 19 febbraio 1990 n. 106, secondo le quali "... non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in giudizio - di prendere visione costante del foglio degli annunci legali della Provincia della Gazzetta Ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato";

- H. Che la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale appare, comunque, oltremodo onerosa per le ricorrenti;
- I. che il giudice adito, ai sensi dell'articolo 151 c.p.c., può autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica;
- J. Che il TAR Lazio ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'articolo 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito Internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (cfr. TAR LAZIO 176/2009, 177/2009, 78/2009, 179/2009);
- K. Che, anche i giudici di merito, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame hanno autorizzato le forme alternative di notifica riconoscendo esplicitamente che *"l'urgenza e la informatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (numero di soggetti destinatari notifica, interesse gradatamente ridotto di più di interloquire, esistenza di un'area tematica sul sito istituzionale) giustifica il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati da parte ricorrente; applicando pertanto l'articolo 151 CPC autorizza la ricorrente alla chiamata in causa di soggetti individuati con ordinanza del 31 agosto 2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa in apposita area tematica istituzionale del ministero convenuto e dell'ufficio regionale per la Liguria"* (Tribunale di Genova sez. lav., R.G. 3578/2011 - provvedimento del 1 settembre 2011 pubblicato sul sito Internet del MIUR),

RILEVATO ALTRESÌ



L. che tale forma di notifica continua ad essere utilizzata sistematicamente da parte del giudice ordinario e anche dal giudice amministrativo in tutte le ipotesi di vertenze collettive (come è possibile desumere dal sito istituzionale del MIUR);

* * * * *

tanto premesso, rilevato e considerato, le ricorrenti, come sopra rappresentate, difese e domiciliate

CHIEDONO

all'Ill.mo Giudice adito Del Tribunale di Treviso Sezione Lavoro di Voler, valutata l'opportunità, autorizzare le notificazioni, ai sensi dell'articolo 151 CPC, con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami in Gazzetta Ufficiale, ed esattamente:

- a) Per quanto attiene ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, mediante la pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito Internet del MIUR, da eseguirsi ad opera del MIUR medesimo;
- b) Per quanto alle convenute Pubbliche Amministrazioni, mediante consegna di copia del ricorso e pedissequo decreto all'Avvocatura distrettuale dello Stato.

Con osservanza

Treviso (TV), 04 giugno 2015

Avv. Francesco Leone

Avv. Alessandro Sartore Caleca



985 /2015

Tribunale Ordinario di Treviso

Il G.L. Roberta Poirè

Vista l'istanza finalizzata all'autorizzazione alla notifica ai contro interessati nelle forme specificamente indicate nell'istanza medesima,

Autorizza in conformità.

Treviso, 09/06/2015

Copia analogica autentica di provvedimento informatico,
sottoscritto digitalmente dal giudice e depositato in data
09-06-2015, estratta dai sistemi informatici di
cancelleria

Treviso li 10 GIU. 2015

IL CANCELLIERE
ROBERTA MARIA

Roberta Maria



RELAZIONE DI NOTIFICA

A richiesta dell'avv. Francesco Leone e dell'avv. Alessandro Sartore Caleca, procuratori e domiciliatari
di PAOLA DONADI RITA CAUSIN (C.F.

sig.ra MARISTELLA TOSATO), sig.ra

MARTINA BOSCAIN

sottoscritto Ufficiale Giudiziario dell'Ufficio

Unico Notifiche del Tribunale di Treviso ho notificato copia conforme del sopraesteso ricorso datato

28.5.2015, R.G. 985/15 e pedissequo decreto di fissazione udienza nonché istanza ex art. 151 c.p.c.

datata 4.6.2015 e pedissequa ordinanza del 9.6.2015 a:

il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITÀ e della RICERCA**

(C.F.:80185250588), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia domiciliataria per legge nella sua sede di Venezia, in

Piazza San Marco, n. 63, ivi mediante consegna fattane a

A mezzo del servizio postale in plico
raccomandato con A.R. da Treviso
15 GIU 2015
Tribunale TREVISO
Uff. Giud. Nocera Giuseppe Francesco

L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO (C.F.: 80015150271), in
persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Venezia domiciliataria per legge nella sua sede di Venezia, in Piazza San Marco, n. 63, ivi
mediante consegna fattane a

UFFICIO UNICO - UFFICIALI GIUDIZIARI
TRIBUNALE DI TREVISO

SERVIZIO NOTIFICAZIONI ATTI GIUDIZIARI

N. 2230



[Signature]
 del Cronista Civile
 Penale

RACC. A.R. 110

UFFICIO UNICO
 TRIBUNALE
 GIUDIZIARIO

AVVERTENZE

(Art. 139 C.P.C. e art. 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000)



H. L. V. A.
in persona del leg. rapp. p.f.
de AVVOCATURA DIST. STATO
PIAZZA SAN MARCO 63
VENEZIA

(Tel. 0429 320 461) A. BRUFFAUDI - MANTOVA 570